



COMUNE DI ANCONA

Capitolato Tecnico

POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO LIBRO MATRICOLA

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI ANCONA
P.zza XXIV Maggio n.1
C.F./P.I. : 00351040423

e

<u>Società Assicuratrice</u>
<u>Agenzia di</u>
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/09/2019
Alle ore 24.00 del :	31/12/2023

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI**SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

ART.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Durata del contratto
Art.3	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.3 bis	Tracciabilità flussi finanziari
Art.4	Modifiche dell'assicurazione
Art.5	Corresponsabilità degli assicurati
Art.6	Interpretazione del contratto
Art.7	Foro competente
Art.8	Oneri Fiscali
Art.9	Trattamento dei dati
Art.10	Rinvio alle norme di legge
Art.11	Coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione)
Art.12	Estensione territoriale

SEZIONE 3 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.1	Obblighi del Contraente assicurato e modalità per la denuncia dei sinistri
Art.2	Procedura del risarcimento del danno
Art.3	Recesso a seguito di sinistro
Art.4	Forma delle comunicazioni
Art.5	Spese legali
Art.6	Attestazione dello stato di rischio
Art.7	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - AUTOVEICOLI

Art.1	Oggetto dell'assicurazione
Art.2	Massimale di copertura
Art.3	Esclusioni
Art.4	Forma del contratto
Art.5	Formule tariffarie
Art.6	Variazione parco veicoli – Regolazione premio
Art.7	Specifiche sulla sospensione in corso di contratto

Condizioni particolari di Assicurazione:

Art.8	Rinuncia a rivalsa
Art.9	Garanzia operazioni di carico e scarico
Art.10	Responsabilità civile dei trasportati
Art.11	Garanzia cristalli
Art.12	Garanzia spese legali e peritali

SEZIONE 5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

Art.1	Incendio
Art.2	Ricorso terzi da Incendio
Art.3	Furto e Rapina
Art.4	Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
Art.5	Danni accidentali Kasko (attualmente non ci sono veicoli assoggettabili a garanzia Kasko)
Art.6	Forma di garanzia valida per Incendio – Furto/Rapina
Art.7	Esclusioni di garanzia valide per Incendio – Furto/Rapina – Kasko
Art.8	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro validi per Incendio – Furto/Rapina - Kasko
Art.9	Determinazione dell'ammontare del danno valida per Incendio – Furto/Rapina – Kasko
Art.10	Nomina e mandato dei periti liquidatori validi per Incendio – Furto/Rapina – Kasko
Art.11	Diritto alla rivalsa
Art.12	Franchigie e scoperti

**SEZIONE 1 -DEFINIZIONI**

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

Società/Compagnia/Impresa: La Compagnia che assicura il presente rischio
Contraente: Il soggetto che ha stipulato il contratto in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato: Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione
Assicurazione: Il contratto di assicurazione
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro: Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società all'Assicurato, e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro
Rischio: La probabilità che si verifichi l'evento dannoso
Garanzia: la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
Polizza: il documento contrattuale che prova e regola l'assicurazione
Franchigia: l'importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico del Contraente.
Scoperto: L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare.
Danno corporale il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché i danni morali, esistenziali o altre fattispecie riconosciute.
Limite di risarcimento: La somma massima dovuta dalla Società
Accessori aggiuntivi – non di serie: Equipaggiamenti nonnormale dotazione di serie forniti e/o montati dalla casa costruttrice e/o da terzi. di serie, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, non costituenti
Accessori di serie : Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi (Apparecchi radio, radiotelefonni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari) installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali
Massimale per sinistro la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte e dei danni a cose
Degrado: il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;
Veicolo: Macchina di qualsiasi specie guidata dall'uomo che circola su strada.
Legge: D.L. n° 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli
Regolamento: Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni – DPR 254/06
Classe di merito di Conversione Universale (CU): È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006, articolata su 18 classi di merito.
Classe di merito dell'Impresa: È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento ISVAP n° 4 del 09/08/2006



Tariffa la Tariffa dell'Impresa in vigore al momento della stipulazione del presente capitolato.
Bonus/Malus: Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dall'Impresa,
Tariffa Fissa: Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non prevede variazione di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione"
Danno totale: Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale: Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del danno sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Valore commerciale il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1 ^a immatricolazione dalle quotazioni riportate dalla rivista specializzata "Quattroruote" del mese in cui si è verificato l'evento sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione; qualora detta rivista non riporti il modello assicurato, l'individuazione del "valore commerciale" verrà effettuata sulla base del valore riportato sull'Eurotax Giallo;
Attività dell'Assicurato L'esercizio delle attività e competenze dell'Assicurato e/o a lui consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di beni e/o strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di propri beni e/o strutture.
Risarcimento diretto: Procedura, introdotta e disciplinata dal D. LGS. 209/05 e dal relativo Regolamento n°254/06 nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria RCA, in base al quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'Impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente, all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, e/o a successive eventuali aggravamenti non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il contraente non abbia agito con dolo.

La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza del premio. A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la società è tenuta a ridurre il premio immediatamente.

La società, qualora il premio non sia compensabile con altri premi altrimenti dovuti dal contraente, rimborserà la corrispondente quota pagata e non goduta (escluse solo imposte governative) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'art. 1897 del Codice Civile.

Art. 2 Durata del contratto

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 30/09/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023 senza tacito rinnovo.

Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 60 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 1 anno.

Art.3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia



L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **60 giorni** successivi al medesimo, solo per la prima rata di premio, per gli anni seguenti entro 45 gg. dalla scadenza annuale.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 bis – Tracciabilità flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Impresa aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G.: .

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati alla Direzione Assicurazioni – P.zza 24 maggio n.1 - entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte, per essere valide, per iscritto, tramite , lettera raccomandata, e/o posta certificata o altro strumento idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza.

Art.6 Interpretazione del contratto

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al l'assicurato.

Art.7 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del contraente .

Art.8 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.9 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento generale n.679/2016 e normativa precedente e seguente, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali..

Art.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato, derogato, precisato, con il presente capitolo, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti.

Art.11 - Coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione)



Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra le diverse società indicate nel riparto di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 C.C., si conviene quanto segue.

- ☞ In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società), gestirà, definirà e provvederà alla liquidazione dell'indennizzo mediante quietanza unica per conto di tutte le Coassicuratrici, le quali si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, rispondendo del pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.
- ☞ Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
- ☞ Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
- ☞ I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente, unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Imprese Coassicuratrici.
- ☞ Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art.12 - Estensione territoriale

Per i veicoli a motore l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea nonché per gli stati facenti parte del sistema della carta verde.

Nel rispetto di quanto sopra, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

SEZIONE 3 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 - Obblighi del Contraente assicurato e modalità per la denuncia dei sinistri

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Per i casi di incendio, furto e tentato furto, rapina, atti vandalici deve essere effettuata denuncia alle Autorità.

Su eventuale richiesta della compagnia dovranno inoltre essere presentati i seguenti documenti:

- estratto generale cronologico del P.R.A.;
- certificato di proprietà del P.R.A. con annotazione della perdita di possesso;
- procura a vendere a favore della Società.

Qualora il veicolo sia da considerarsi "relitto" la Società ha diritto a subentrare nella proprietà dei residui del sinistro.

Se richiesto dalla Società il Contraente/Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

Art. 2 Procedura del risarcimento del danno

La procedura relativa al risarcimento diretto e non del danno e in materia di terzi trasportati, sarà istruita dal contraente e dalla Compagnia Assicurativa rispettando i dettami della normativa vigente in materia di assicurazioni private.

Art.3 - Recesso a seguito di sinistro



Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art.4 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., o pec.

Art.5 - Spese legali

La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato/contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso. In deroga alle condizioni generali di Polizza, la Società sostiene le spese relative ad ogni fase e/o grado di giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese e cioè fino ad esaurimento dell'istruttoria o del grado del giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

La Società inoltre presta la sua assistenza in sede di giudizio penale.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'assicurato.

Sono a carico della società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza.

Art.6 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione della scadenza annuale del contratto la società deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione/ragione sociale . del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più società, l'attestazione dovrà essere rilasciatoo dalla delegataria.

Art.7 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

elencazione dei sinistri Denunciati;

sinistri Riservati, con indicazione dell'importo posto a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;

sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;

sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal Terzo reclamante, indicazione del nominativo del Terzo reclamante, data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il dettaglio di cui sopra dovrà essere fornito in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.



La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente in formato digitale compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - AUTOVEICOLI

Art.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore assicurati e descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata, e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'assicurazione è valida anche se i veicoli assicurati trainino un altro veicolo o ne siano trainati.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Art.2 - MASSIMALE DI COPERTURA

Il massimale è fissato in **€. 6.000.000,00 Unico** per tutti gli automezzi.

Il massimale è fissato in **€. 8.000.000,00 Unico** per Autobus/scuola.

Art.3 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- limitatamente ai danni a cose se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 129 del D. LGS. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche;
- per danni subiti dal conducente del veicolo assicurato;

Art. 4 Forma del contratto

La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.

I veicoli da assicurare sono descritti all'Allegato N°1 (uno) e sono individuati per marca, tipo, targa, immatricolazione o telaio, nonché:

- _ potenza fiscale per il parco autovetture;
- _ peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- _ cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;
- _ numero posti per autobus;

Art. 5 Formule tariffarie

La polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie la cui tipologia è espressamente riportata alla voce "Definizioni":

- A) Bonus/Malus per le autovetture;



B) Tariffa Fissa e/o a classi di merito per motocicli e ciclomotori;

C) Tariffa Fissa e/o a Franchigia per i restanti veicoli;

Viene riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale della provincia di Ancona.

Art. 6 Variazione parco veicoli – Regolazione premio

Le inclusioni in garanzia di veicoli e le esclusioni di veicoli assicurati, verranno comunicati dal Contraente alla Società al loro verificarsi, e la decorrenza della variazione avrà luogo alle ore prefissate del giorno di richiesta, nel rispetto di quanto segue:

· Inclusioni e sostituzioni di veicoli:

I veicoli inseriti in garanzia nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni economiche (tariffa) applicate alla presente polizza.

Per i veicoli soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito, a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

· Esclusioni di veicoli assicurati:

Nel caso di esclusione di uno o più veicoli assicurati per il trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione del rischio per qualsiasi motivo, il Contraente deve darne comunicazione alla Società, provvedendo alla restituzione dell'originale del certificato e contrassegno di assicurazione e carta verde.

La Società computerà la quota parte di premio imponibile pagato e non goduto in sede di regolazione premio, in ragione di 1/360 d'anno, a far data dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione dell'esclusione.

Entro 60gg. dal termine di ogni annualità assicurativa del contratto, la Società emetterà apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra (inclusioni e/o esclusioni)

Art.7 –Specifica sulla sospensione in corso di contratto

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla società restituendo il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dello specifico articolo.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).

All'atto della sospensione la società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal contraente.

La Società computerà la quota parte di premio imponibile pagato e non goduto in sede di regolazione premio, in ragione di 1/360 d'anno, a far data dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione della sospensione.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art.8 - RINUNCIA A RIVALSA

L'impresa a parziale deroga delle condizioni generali di Polizza "Esclusioni e Rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1. dell'Ente o società, proprietari o locatari o del conducente del veicolo assicurato:
 - a. nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
 - b. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 (guida sotto l'influenza dell'alcol) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n.285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche
 - c. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo



d. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2. del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato:

se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietaria o locataria fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa .

Art.9 - GARANZIA OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, impegnandosi a corrispondere entro il limite di € 1.000.000,00=, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi (esclusi i danni da inquinamento all'acqua, all'aria ed al suolo), di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico/scarico eseguite con mezzi e dispositivi meccanici installati sui veicoli esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerate terzi:

a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;

b) il coniuge gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini, fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico, in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.

c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art.10 - RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La Compagnia garantisce l'assicurato e il conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo assicurato per danni a terzi non trasportati sul veicolo provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati per la responsabilità civile loro derivante per i danni provocati a terzi non trasportati, sul veicolo identificato in occasione di circolazione del mezzo stesso.

I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo a quelli previsti per la responsabilità civile.

La garanzia non opera

- qualora il mezzo non sia coperto da valida garanzia per R.C. ;
- per i danni cagionati a cose di proprietà dell'assicurato e dei trasportati o a cose di terzi che gli stessi abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

Art.11 - GARANZIA CRISTALLI

Il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati dell'autovettura assicurata: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, in conseguenza delle rotture degli stessi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 1000,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti dell'autovettura a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno.



Art.12 - GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente assicurato e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l'Ente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Ente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

- 1)** le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- 2)** le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- 3)** le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Ente;
- 4)** le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro;
- 5)** a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- 1)** le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- 2)** le spese di giustizia penale;

SEZIONE 5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

Art.1 Incendio

La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo descritto nell'allegato, a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione di carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio).

La Compagnia indennizza altresì i danni da incendio verificatesi in occasione di tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Sono indennizzabili inoltre i danni da incendio dovuti a eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti

Art.2 Ricorso terzi da Incendio

Il rimborso delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese, in forza di ricorso terzi, quale civilmente responsabile per danni diretti e materiali cagionati a cose di terzi da incendio od esplosione del veicolo assicurato, allorché lo stesso non sia in circolazione ai sensi della legge n.990 del 24/12/1969 e successive modificazioni. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 200.000,00 per ogni sinistro.**

Art.3 Furto e Rapina

La società si occupa di risarcire l'assicurato dei danni materiali diretti a lui derivanti da furto (art. 624 Codice penale) o rapina (art.628 Codice Penale) del veicolo descritto in polizza, compresi gli accessori ed i pezzi di ricambio forniti dalla casa costruttrice, nonché l'antifurto da chiunque fornito, inclusi i guasti cagionati alla cosa assicurata nella esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina consumati o tentati; sono altresì



inclusi nella garanzia i danni al veicolo verificatisi durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina.

Art.4 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione ed il contraente deve darne notizia alla società fornendo copia della denuncia di furto presentata dall'autorità competente

Art.5 Danni Accidentali Kasko (attualmente non ci sono veicoli assoggettabili a garanzia Kasko)

La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nell'allegato in conseguenza di collisione con veicoli identificati e non, urto, ribaltamento, uscita di strada verificatesi durante la circolazione.

Art.6 Forma di garanzia valida per Incendio - Furto/Rapina

Per i danni subiti a seguito di Furto/Rapina - Incendio, la Compagnia risarcirà **A Primo Rischio Assoluto € 200.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Art.7 Esclusioni di garanzia valide per Incendio - Furto/Rapina – Kasko

Salvo diversa pattuizione l'assicurazione non comprende il risarcimento dei danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione a gare o corse in genere, relative a prove o allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- b) dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone del cui operato egli è tenuto a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- c) alle apparecchiature fono-audiovisive (radio, giradischi, mangianastri, registratori, televisori, radiotelefoni ed altre apparecchiature del genere), fatta eccezione del caso in cui queste siano state esplicitamente assicurate (con indicazione in polizza del loro specifico valore) e sempre che le stesse siano stabilmente fissate al veicolo o munite di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del sinistro;
- d) alle cose trasportate;
- e) dovuti a spese di ricovero, né quelli derivanti da mancato uso o da deprezzamento, qualunque ne sia la causa, da ritardato mancato rientro nel possesso dell'assicurato a seguito di disposizioni delle competenti autorità italiane o straniere, né di qualsiasi altro danno indiretto.

Art.8 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro valide per Incendio - Furto/Rapina – Kasko

L'assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

L'assicurato è inoltre tenuto a fare immediatamente denuncia del sinistro all'autorità di polizia (evidenziando l'eventuale concomitante furto della carta di circolazione), appena ne è venuto a conoscenza.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, le stesse non potranno effettuarsi prima dell'approvazione del preventivo di spesa da parte della società o prima dell'eventuale controllo dei danni fatto da un tecnico della società stessa.

L'assicurato non ha il diritto di abbandonare alla società, né in tutto né in parte quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

Art.9 Determinazione dell'ammontare del danno valide per Incendio - Furto/Rapina - Kasko

La Società assicurativa, in caso di "Danno Parziale", rimborsa senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riportare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di "Danno Totale" l'impresa rimborsa il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero.

Art.10 Nomina e mandato dei periti liquidatori valide per Incendio - Furto/Rapina - Kasko

La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata mediante accordo diretto tra le parti, oppure a richiesta di una parte di esse mediante periti nominati uno dalla società e uno dall'assicurato.



I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo fra gli altri due periti e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede alla nomina che le compete o se i periti nominati non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale dove ha sede la Direzione della Società ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è assegnato il contratto.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito: quella del terzo fa carico per metà all'assicurato che conferisce alla società la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo spettantegli.

I periti devono indagare sulle cause e circostanze del sinistro, verificare l'esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base di quanto previsto dalle condizioni di garanzia.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, e sono obbligatori fra le parti, rinunciando queste a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifiche degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri due periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria

Art.11 Diritto alla rivalsa

I diritti e le azioni che il contraente o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ed, occorrendo, mediante atto di cessione formale, alla società fino a concorrenza degli importi pagati con rinuncia peraltro al diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo nonché dei familiari dell'assicurato, ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile.

Art.12 Franchigie e Scoperti

In caso di sinistro Incendio - Furto/Rapina:

- franchigia fissa per ogni sinistro **€. 500,00;**

Art.13 Calcolo del Premio

TOTALE AUTOMEZZI : **N° 151**

PREMIO TOTALE ANNUO LORDO : **€.....**

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

ELENCO AUTOMEZZI

TARGA	MODELLO	CV/Q.LI	Uso	ANNO IMMATRICOLAZIONE	PREMIO ANNUO LORDO IN €.
AG 857 EY	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	1996	
AG 859 EY	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	1996	
X5PYWT	PIAGGIO LIBERTY	Cc50	CICLOMOTORE	2005	
X5PYWR	PIAGGIO LIBERTY	Cc50	CICLOMOTORE	2005	
X5PYWS	PIAGGIO LIBERTY	Cc50	CICLOMOTORE	2005	



YA00014	HONDA CENTER	Cc680	MOTOCICLO	2010	
YA00015	HONDA CENTER	Cc680	MOTOCICLO	2010	
YA00012	HONDA MOTOR	Cc680	MOTOCICLO	2010	
YA00013	HONDACENTER	Cc680	MOTOCICLO	2010	
AN 8187	SCATTOLINI S18A	Q.LI 18	RIMORCHIO	1984	
AB 52594	CRESCI A6	Q.LI 6	RIMORCHIO	2001	
AB 52894	PIMA - P 30	Q.LI 30	RIMORCHIO	2001	
AN AA098	FAI 100 DT	Q.LI 80	MACCH.OPER.S EM.	1989	
E216AN01 901E	YALE ERP25ALF		Carrello Elevatore	2007	
AN 24812	TRATTRICE AGRIC. FERRARI		MACCHINA OPER.	1991	
AN 23692	TRATTRICE AGRIC. FIAT 60		MACCHINA OPER.	1986	
ABG 728	BITELLI 118	Q,LI 16	MACCH.OPER.S EM.	2000	
ANAE471	MELBOE COMPANY 751/A	Q.LI 31	MACCHINA OPER.	1999	
AZ 838 JN	APE PORTER PIAGGIO	Q.LI 16	AUTOCARRO	1998	
AZ 839 JN	APE PORTER PIAGGIO	Q.LI 16	AUTOCARRO	1998	
AZ 840 JN	APE PORTER PIAGGIO	Q.LI 16	AUTOCARRO	1998	
BD 124 NS	BREMACH NGR 35	Q.LI 35	AUTOCARRO	1999	
BD 123 NS	BREMACH NGR 35	Q.LI 35	AUTOCARRO	1999	
BT 923 HB	BREMACH	Q.LI 11	AUTOCARRO	2001	
BT 924 HB	BREMACH	Q.LI 50	AUTOCARRO	2001	
DF662BH	FIAT AUTO SPA FIAT. DOBLO			2002	
BC 371 LS	FIAT IVECO 59 E 12	Q.LI 60	AUTOCARRO	1999	
AN 518116	FIAT TALENTO	Q.LI 23	AUTOCARRO	1990	
AG 190 FD	PIAGGIO S85 LV	Q.LI 16	AUTOCARRO	1996	
AG 192 FD	PIAGGIO S85 LV	Q.LI 16	AUTOCARRO	1996	
BC 334 LS	PIAGGIO S85 LP-TRMK	Q.LI 16	AUTOCARRO	1999	
BC 336 LS	PIAGGIO S85 LP-TRMK	Q.LI 16	AUTOCARRO	1999	
AZ 066 JG	PIAGGIO	Q.LI 16	AUTOCARRO	1998	
AL 222 LR	BREMACH NGR35E	Q.LI 35	AUTOCAR. + RIM.*	1996	
AZ 535 JK	FIAT DUCATO MAXI BZ PL	Q.LI 35	AUTOCARRO	1998	
DH215MH	PIAGGIO 585 TOPO DECI	Q.LI15	AUTOCARRO	2007	
EB 039 EV	MAHINDRA/GOA PICK -UP	Q.LI57	AUTOCARRO	2010	



YA 843 AA	FIAT SCUDO	Q.LI28	AUTOCARRO	2009	
EA257NE	CITROEN BERLINGO	Q.LI19	AUTOCARRO	2010	
EA553NC	FIAT FIORINO	Q.LI17	AUTOCARRO	2010	
EA554NC	FIAT FIORINO	Q.LI17	AUTOCARRO	2010	
DL030CC	CITROEN YAAMFA AX	Q.LI30	AUTOCARRO	2007	
DL721CD	FIAT IVECO	Q.LI75	AUTOCARRO	2009	
DW559NB	FIAT PANDA VAN	Q.LI14	AUTOCARRO	2009	
DY671NB	FIAT IVECO	Q.LI35	AUTOCARRO	2009	
EA254NE	CITROEN BERLINGO	Q.LI19	AUTOCARRO	2010	
DT112DT	FIAT IVECO	Q.LI35	AUTOCARRO	2009	
BJ494HP	FIAT DUCATO	Q.LI31	AUTOV.SPECIA LE	2000	
CT684BT	FIAT DOBLO	Q.LI19	AUTOV.SPECIA LE	2000	
CF 815 RP	FIAT DUCATO	Q.LI 35	AUTOCARAVAN	2003	
AZ 256 JM	FIAT FIORINO	Q.LI 17	AUTOCARRO	1999	
BT 301 GV	FIAT FIORINO	Q.LI 28	AUTOCARRO	2001	
CE 567DC	NISSAN NAVARO	Q.LI27	AUTOCARRO	2007	
CR 916KB	Decespugliatore Mercedes	Q.LI 37	AUTOCARRO	2004	
FJ 947KR	RENAULT CLIO	Q.LI17	AUTOCARRO	2017	
FJ 948KR	RENAULT CLIO	Q.LI17	AUTOCARRO	2017	
FJ 949KR	RENAULT CLIO	Q.LI17	AUTOCARRO	2017	
FJ 950KR	RENAULT CLIO	Q.LI17	AUTOCARRO	2017	
FK 010MW	FIAT DUCATO DIESEL	Q.LI30	AUTOCARRO	2017	
FK 011MW	FIAT DOBLO DIESEL	Q.LI25	AUTOCARRO	2017	
FK 012MW	FIAT DOBLO DIESEL	Q.LI25	AUTOCARRO	2017	
FK 009MW	FIAT DOBLO DIESEL	Q.LI25	AUTOCARRO	2017	
FK 013MW	FIAT DOBLO DIESEL	Q.LI25	AUTOCARRO	2017	
FK 014MW	FIAT DOBLO DIESEL	Q.LI25	AUTOCARRO	2017	
FK 040MW	FIAT DOBLO DIESEL	Q.LI25	AUTOCARRO	2017	
FP 082GC	PORTER PIAGGIO MAXXI	Q.li 22	AUTOCARRO	2018	
FT 805ZZ	FIAT DOBLO DIESEL	Q.LI 25	AUTOCARRO	2019	
AZ 534 JK	FIAT PANDA L	CV 12	AUTOVETTURA	2000	
AZ 544 JK	FIAT PANDA L	CV 12	AUTOVETTURA	1998	
AZ 545 JK	FIAT PANDA L	CV 12	AUTOVETTURA	1998	
AZ 546 JK	FIAT PANDA L	CV 12	AUTOVETTURA	1998	



AZ 547 JK	FIAT PANDA L	CV 12	AUTOVETTURA	1998	
AZ 548 JK	FIAT PANDA L	CV 12	AUTOVETTURA	1998	
AZ 549 JK	FIAT PANDA L	CV 12	AUTOVETTURA	1998	
AZ 538 JK	FIAT PANDA 4 X 4	CV 13	AUTOVETTURA	1998	
AZ 539 JK	FIAT PANDA 4 X 4	CV 13	AUTOVETTURA	1998	
AZ 541 JK	FIAT PANDA 4 X 4	CV 13	AUTOVETTURA	1998	
AZ 966 JH	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	1999	
AZ 972 JH	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	1999	
AZ 969 JH	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	1999	
AZ 975 JH	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	1999	
AZ 957 JH	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	1999	
BB 813 YM	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA A	1999	
BF 679 EL	FIAT PANDA	CV 13	AUTOVETTURA	1999	
BG733 RD	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	2000	
BG734 RD	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	1999	
BG 735RD	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	1999	
BG 736RD	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	1999	
BG 737RD	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	1999	
BG 132RE	FIAT PANDA	CV 12	AUTOVETTURA	2000	
BL 065 EF	FIAT PUNTO	CV 14	AUTOVETTURA	2000	
BJ 432 TZ	FIAT PANDA	CV 13	AUTOVETTURA	2000	
BJ 433 TZ	FIAT PANDA	CV 13	AUTOVETTURA	2000	
BN 946 AZ	FIAT PANDA	CV13	AUTOVETTURA	2000	
CF 940 RJ	FIAT PANDA	CV13	AUTOVETTURA	2003	
CS 983 PZ	FIAT PUNTO	CV15	AUTOVETTURA	2004	
EA 547 NC	FIAT PANDA	CV14	AUTOVETTURA	2010	
EA 549 NC	FIAT PANDA	CV14	AUTOVETTURA	2010	
EA 551 NC	FIAT PUNTO	CV14	AUTOVETTURA	2010	
EA 552 NC	FIAT PUNTO	CV14	AUTOVETTURA	2010	
DB790MD	FIAT PUNTO	CF14	AUTOVETTURA	2006	
BP 580 TB	RENAULT KANGOO	CV 19	AUTOVETTURA	2001	
DH 314MG	TOYOTA PRIUS	Cv16	Autovettura	2007	
DM 178ZK	FIAT PANDA	CV14	AUTOVETTURA	2008	
DM 180ZK	FIAT PANDA	CV14	AUTOVETTURA	2008	



DM 181ZK	FIAT PANDA	CV14	AUTOVETTURA	2008	
DM 349ZK	FIAT PUNTO	CV14	AUTOVETTURA	2008	
DP 063XW	FIAT PANDA	CV14	AUTOVETTURA	2008	
DP 064XW	FIAT PANDA	CV14	AUTOVETTURA	2008	
DP 065XW	FIAT PANDA	CV14	AUTOVETTURA	2008	
DV 423PG	FIAT DUCATO (4° SERIE)	CV21	AUTOVETTURA	2009	
DW096HG	FIAT PANDA (2° SERIE)	CV14	AUTOVETTURA	2009	
DW401GT	FIAT PANDA	CV14	AUTOVETTURA	2009	
EA 565NC	FIAT BRAVO	CV17	AUTOVETTURA	2010	
YA 029AA	FIAT GRANDE PUNTO	CV15	AUTOVETTURA	2009	
YA 030AA	FIAT GRANDE PUNTO	CV15	AUTOVETTURA	2009	
YA 524AE	FIAT PUNTO EVO	CV15	AUTOVETTURA	2010	
YA 525AE	FIAT PUNTO EVO	CV15	AUTOVETTURA	2010	
FG 820MS	ALFA ROMEO GIULIETTA	CV17	AUTOVETTURA	2016	
FH 472MT	FIAT CUBO	CV15	AUTOVETTURA	2017	
YA 377AN	FIAT PUNTO	CV15	AUTOVETTURA	2017	
YA 378AN	FIAT PUNTO	CV15	AUTOVETTURA	2017	
YA 417AN	FIAT CUBO	CV15	AUTOVETTURA	2017	
YA 418AN	FIAT CUBO	CV15	AUTOVETTURA	2017	
YA 419AN	FIAT CUBO	CV15	AUTOVETTURA	2017	
FH 491MT	FIAT CUBO METANO	CV15	AUTOVETTURA	2017	
AB03119	SUN CARAVAN 360 F31		CARAVAN	1998	
AC21029	IMV ADRIA 4052		ROULOTTE/CA RAVAN	1990	
AD 614SC	FIAT IVECO 45.10	posti 26	autobus/scuola	1994	
FS 897KT	FIAT IVECO 85.8E 18F	posti 45	autobus/scuola	1997 ritargato	
AP 104AD	FIAT IVECO 59 E 12	posti 40	autobus/scuola	1997	
AD 615SC	FIAT IVECO 45.10	posti 26	autobus/scuola	1994	
DL347 CD	FIAT A40	posti 29	autobus/scuola	2008	
DL 410CD	FIAT IVECO	posti 29	autobus/scuola	2008	
AG 319EG	FIAT DUCATO P. HANDICAP.	posti 9	autobus/scuola	1995	
AZ 608 JL	FIAT IVECO	posti 27	autobus/scuola	1998	
AZ 023 JN	FIAT IVECO	posti 40	autobus/scuola	1998	
AZ 367VA	FIAT IVECO	posti 9	autobus/scuola	1999	
BG301 RH	FIAT DUCATO	posti 9	autobus/scuola	1999	



COMUNE DI ANCONA

BG309 RH	FIAT IVECO	posti 40	autobus/scuola	1999	
BG310 RH	FIAT IVECO	posti 27	autobus/scuola	1999	
BP 531 TF	FIAT IVECO	posti 40	autobus/scuola	2001	
BP 681 TF	FIAT IVECO	posti 27	autobus/scuola	2001	
BZ 098 FP	FIAT IVECO DAILY	posti 27	autobus/scuola	2002	
BZ 100 FP	FIAT IVECO	posti 36	autobus/scuola	2002	
CK 310ZA	FIAT IVECO 65	posti 46	Autobus/scuola	2004	
CW188 MP	FIAT IVECO 65	Posti 46	Autobus/scuola	2005	
EA 302 NH	FIAT IVECO	Posti 44	Autobus/scuola	2010	
FN 760NC	FIAT IVECO	Posti 34	Autobus/scuola	2018	
FN 761NC	FIAT IVECO	Posti 34	Autobus/scuola	2018	
FS983KT	FIAT IVECO	Posti 34	Autobus/scuola	2019	

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE
